

TI_GERICHTE 38.2006.86 vom 6. August 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2006.86

FR: TI_GERICHTE 38.2006.86 du 6 août 2007

IT: TI_GERICHTE 38.2006.86 del 6 agosto 2007

Regeste

Restituzione di prestazioni indebitamente versate: guadagno intermedio effettivo ben superiore a quanto dichiarato dall'assicurato. Segnalazione al Ministero pubblico.

Erwägungen

E. 12

marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1). 2.3. L'art. 22 LADI regola l'importo dell'indennità giornaliera. Il primo capoverso di questa disposizione stabilisce che l'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli. Secondo il cpv. 2 ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che: a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli; b. beneficiano di un'indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e c. non sono invalidi (art. 8 LPGA). Il Consiglio federale adegua l'aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, secondo i principi dell'AVS (art. 22 cpv. 3 LADI). 2.4. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LADI é considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente. In virtù dell'art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione. Il Consiglio federale,

competente a emanare le disposizioni esecutive (cfr. art. 109 LADI) e sulla base della delega di cui all'art. 24 cpv. 1 LADI, ha emanato l'art. 41a OADI. In particolare il cpv. 1 dell'art. 41a OADI stabilisce che se il reddito è inferiore all'indennità di disoccupazione, l'assicurato ha diritto, nell'ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative. Da notare che la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.) ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il contenuto dell'art. 24 LADI e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità. Al riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, a proposito del nuovo art. 24 cpv. 3 bis LADI si è così espresso: "(...) Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di pagamenti compensativi secondo la disposizione dell'attuale articolo 41 a capoverso 3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell'intervallo di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:

a) il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva; b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto. Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio dell'aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi salariali siano trasferiti all'assicurazione contro la disoccupazione (dumping salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A tal fine, da un lato l'importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i salari usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e, dall'altro, i guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o presi in considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura eccessiva. Con questa disposizione si vuole impedire di finanziare la riassunzione a un salario eccessivamente basso a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione (guadagno intermedio). Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche, del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del principio dell'assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e impedisce inoltre che gli assicurati accettino importanti sacrifici salariali a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione. Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione della fusione dei capoversi 1 e 2." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2005-2006) 2.5. In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, pag. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg. il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha avuto modo di stabilire che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI. In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI. Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20, pag. 46-47). In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48,

il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo é inferiore all'indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l'art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti. Nel caso concreto, per determinare il diritto all'indennità di disoccupazione di un assicurato che conseguiva un guadagno intermedio, il TFA ha proceduto come segue: "(...) Ausgehend vom versicherten Monatsverdienst von Fr. 3141.- ergibt sich im vorliegenden Fall ein versicherter Tagesverdienst von Fr. 144,70 (Fr. 3141.- : 21,7). Das Bruttotaggeld beträgt demzufolge Fr. 115,75 (80% von Fr. 144,70). Der auf einen Tag umgerechnete Bruttolohn beläuft sich auf Fr. 111.83 (Fr. 2426.95 : 21,7). Da dieser Betrag tiefer ist als das Bruttotaggeld, handelt es sich um Zwischenverdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 1 AVIG mit der Folge, dass die Beschwerdegegnerin für den Monat Februar 1993 grundsätzlich Anspruch auf Differenzausgleich nach Massgabe von Art. 24 Abs. 2 und 3 AVIG hat. Mit Bezug auf die Berechnung der Differenzzahlung ist zunächst die Differenz zwischen dem versicherten Monatsverdienst und dem Zwischenverdienst zu ermitteln. Dieser beträgt im vorliegenden Fall Fr. 714.70 (Fr 3141.67 - 2426.94), woraus sich ein Differenzausgleich von Fr. 571.60 (80% von Fr. 714.70) ergibt. (...)" (cfr. DTF 121 V 51, consid. 5, pag. 57-58). Questa giurisprudenza è stata confermata in un'altra decisione C 170/04 del

E. 16

febbraio 2005 nella quale la nostra Massima Istanza ha nuovamente illustrato in dettaglio le modalità per stabilire se in un determinato periodo di controllo va o meno riconosciuto il diritto alle indennità in base alle norme che regolano il guadagno intermedio. Infine, in una sentenza C 287/05 del 21 agosto 2006 il TFA si è così espresso: " 4.2 Il résultat de la disposition légale que le droit à une indemnité compensatoire est subordonnée à la réalisation d'un gain intermédiaire. Or, il est de jurisprudence constante que l'on ne se trouve plus en présence d'un tel gain lorsque l'assuré exerce une activité réputée convenable, qui lui procure désormais un revenu correspondant au moins à celui de l'indemnité de chômage. Il en va en revanche différemment si, durant la période en cause, l'assuré accepte un travail dont la rémunération n'est pas réputée convenable au sens de l'article 16 LACI (cf. ATF 127 V 480 , 121 V 54 consid. 2, 359 consid. 4b ; 120 V 250 ss. consid. 5c, 512 consid. 8c). Dans cette éventualité, il a droit à l'indemnisation de sa perte de gain qui sera calculée conformément à l'article 24 LACI. 4.3 En l'occurrence, le revenu réalisé par le recourant en octobre 2000, arrêté à 2'499 fr., est supérieur à l'indemnité de chômage qu'il aurait perçue s'il n'avait pas exercé d'activité lucrative, soit la somme de 1'957 fr. 75. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à une indemnité compensatoire de l'assurance-chômage, dès lors que le revenu tiré de l'activité exercée durant le mois d'octobre 2000 doit être qualifié de convenable eu égard à la jurisprudence précitée." 2.6. Secondo l'art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato (cfr. STFA C 179/06 del 15 novembre 2006, STFA C 341/05 del 7 giugno 2006; DLA 2002 N. 13 consid. 5 pag. 110, DLA 2000 N. 40 consid. 3a pag. 211). In una sentenza C 134/9 del 3 agosto 1999, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo d'esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione

concreta. Inoltre questo Tribunale aveva considerato quale guadagno ipotetico l'importo di fr. 2'750.--, pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta. L'esigenza della conformità all'uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un'attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un'attività lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4). Inoltre il TFA ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno remunerato su provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire dall'inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179). Dunque il salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d'inizio dell'attività. Il TFA ha ribadito la propria giurisprudenza in una sentenza C 65/01 del 21 giugno 2001, in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni: "(...) c) Nel caso di specie è evidente che il guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione. Le censure mosse dalla ricorrente non sono in alcun modo tali da sovvertire la pronuncia querelata, atteso che, con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscono stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice, come correttamente indicato dall'autorità cantonale. d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato, merita di essere confermato. (...)" (cfr. STFA del 21 giugno 2001 nella causa Q., C 65/01) In una sentenza 38.2006.36 del 20 luglio 2006 il TCA ha stabilito che, nel caso di una consulente finanziaria, impiegata a tempo pieno e retribuita su provvigione andava considerato un importo di fr. 3'000.-- ed ha rilevato: " Riguardo, poi, all'entità dell'ammontare di tale reddito, il TCA ha già avuto modo di stabilire che il salario di fr. 3'000.-- mensili o un importo annuo di fr. 36'000.-- (valido dopo il periodo di prova e raggiungibile in media annua o frazione) corrisponde alla retribuzione minima richiesta dall'Ufficio cantonale della manodopera estera per il rilascio di un permesso quale rappresentante alla manodopera estera non domiciliata (cfr. STCA dell'8 agosto 2005 nella causa P., 38.2004.91; STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S., 38.1999.120; STCA del 28 luglio 1999 nella causa Z., 38.1999.174; STCA del 15 luglio 1999 nella causa C., 38.1999.126 e STCA del 16 aprile 1999 nella causa M., 38.1998.396). Di conseguenza,

ritenuto che, anche se non quale consulente finanziaria, l'assicurata ha comunque una lunga esperienza lavorativa come assistente commerciale (vendita, fiduciario immobiliare) e dal luglio 2005 segue una formazione specifica di comunicazione e consulenza finanziaria che si concluderà nel dicembre 2006 (cfr. doc. 2, 12, I), a ragione quale guadagno conforme all'art. 24 cpv. 3 LADI è stato considerato l'importo di fr. 3'000.-- lordi mensili." Questi principi sono contenuti anche nel punto C 134 della Circolare relativa alle indennità di disoccupazione (ID) (nella versione in francese del gennaio 2007: Circulaire IC, Janvier 2007), adottata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell'8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61).

2.7. Nella presente fattispecie l'importo di fr. 7'466.-- chiesto in restituzione dalla Cassa risulta sostanzialmente da due elementi: il mancato conteggio di un salario presso la ditta _____ in _____ e la modifica del guadagno intermedio ottenuto presso la _____. La questione relativa al mancato conteggio del guadagno intermedio ottenuto dall'assicurato presso la società _____ è invece già stata risolta dal TCA (cfr. decreto di stralcio 38.2006.45 del 15 aprile 2006, Doc. 49). Per quel che riguarda l'attività presso la ditta _____, nel periodo 1° dicembre 2005 - 16 gennaio 2006, non menzionata dall'assicurato nei relativi formulari di autocertificazione (Doc. 15 e Doc. 16), il datore di lavoro ha indicato che il ricorrente ha conseguito fr. 1'477.40 in dicembre (cfr. Doc. 59). Per il mese di gennaio 2006 la _____ ha invece affermato: " L'assicurato ha smesso di lavorare dalla sera alla mattina, anche se occupato con un contratto a termine. Questo ci ha provocato dei danni. Non abbiamo corrisposto all'assicurato 6 giorni di gennaio quale indennità." (Doc. 59/b) Per questo periodo di controllo, visto che siamo in presenza di un'attività lavorativa effettivamente prestata, secondo questo Tribunale la Cassa ha giustamente considerato un "guadagno intermedio fittizio di fr. 554.--, corrispondente allo stipendio che avrebbe normalmente riscosso" (cfr. consid. 2.4 e 2.6). Infatti, nel contesto delle disposizioni sul guadagno intermedio, occorre prendere in considerazione ogni reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente (cfr. B. Rubin. "Assurance-chômage", 2a Ed. Schultess 2006 pag. 325-326). Inoltre, secondo la giurisprudenza, il reddito si ritiene realizzato nel momento in cui l'assicurato esercita l'attività lucrativa (cfr. DTF 122 V 371; DLA 2003 p. 436; STFA C 179/06 del 15 novembre 2006; B. Rubin, op. cit., p. 326). A proposito del guadagno intermedio conseguito dall'assicurato presso la _____ fino al 31 maggio 2006, il TCA constata che la Cassa ha indennizzato il ricorrente sulla base dei formulari denominati "Attestato di guadagno intermedio" consegnati dall'assicurato alla fine di ognuno dei mesi in questione. Nel dettaglio, mese per mese, figurano i seguenti importi: - gennaio 2006: 8,5 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'275 franchi (Doc. XXX A2) - febbraio 2006: 8,5 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'275 franchi (Doc. XXX B2) - marzo 2006: 7 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'050 franchi (Doc. XXX C2) - aprile 2006: 8 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'200 franchi (Doc. XXX D2) - maggio 2006: 7 giorni di lavoro x 170 fr. al giorno = 1'190 franchi (Doc. XXX E2)

All'inizio del mese di settembre 2006, a seguito di alcuni accertamenti compiuti dalla Cassa CO 1 dopo una segnalazione dell'URC di _____ (cfr. Doc. 55), il signor _____ della _____ ha inviato all'amministrazione uno scritto del seguente tenore: " Con la presente vi trasmettiamo i 5 fogli gialli "Attestato di guadagno intermedio", per il succitato nostro dipendente, dal mese di gennaio al mese di maggio 2006, compilati in base ai giorni

di lavoro effettuati presso la nostra ditta. Per quanto concerne le copie degli attestati da voi inviatici, vi confermiamo che per il mese di gennaio e febbraio 2006 la firma apposta è quella della Signora _____, mentre per gli altri mesi la firma non è quella della Signora _____. Purtroppo i formulari che la Signora _____ ha firmato non sono corretti, e li ha firmati in buona fede senza controllare il contenuto. Inoltre in allegato vi trasmettiamo copia del certificato medico e il conteggio della _____ per un infortunio e copia del contratto di lavoro stipulato in data 19 maggio 2006. Il contratto non è stato disdetto, il Sig. RI 1 lavora ancora presso di noi e le tratte che compie sono quelle della linea della _____ e cioè: _____ - _____ - _____ - _____ e ritorno." (Doc. XXX F1) Negli attestati, datati 11 agosto 2006, figurano le seguenti indicazioni: - gennaio 2006: 22 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 3'300 franchi (Doc. XXX F4) - febbraio 2006: 16 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno + 1 x 80 = 2'480 franchi (Doc. XXX F5) - marzo 2006: 17 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno + 6 x 80 + 436,05 (indennità infortuni) = 3'166.05 franchi (Doc. XXX F7) - aprile 2006: 18 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno + 2 x 8 (recte: 80) + 2,5 x 200 = 3'360.-- franchi (Doc. XXX F8) - maggio 2006: 14 giorni di lavoro x 170 fr. al giorno + 4 x 85 = 2'720.-- franchi (Doc. XXX F9) Da notare che i conteggi salariali relativi a questi importi sono stati tutti firmati dall'assicurato (cfr. Doc. XVII 1-5) come sottolineato dal teste _____ davanti al TCA (cfr. Doc. XXX pag. 7). L'assicurato stesso in sede di udienza ha ammesso di avere ricevuto il salario che figura sui relativi conteggi (cfr. Doc. XXX, pag. 6): " (...) Il sig. _____ afferma che non è sua la firma che figura in basso ai conteggi salariali. Il sig. RI 1 precisa al riguardo che la firma è la sua, a comprova di avere effettivamente ricevuto il salario. (...)" Del resto già nello scritto del 6 febbraio 2007 egli aveva ammesso di avere percepito nel 2006 fr. 37976 dalla _____ (cfr. Doc. XIII: " (...) Per quanto riguarda il guadagno assicurato il sig. _____ parla di Fr. 3'500 mensili garantiti. Vi allego il certificato di salario 2006 e giudicate voi se è vero o no. Nel 2006 dalla _____ ho preso Fr. 37'976 se li divido per 12 mesi = Fr. 3164.70 Lordi mensili comprese le spese. (...)" L'istruttoria ha dunque permesso di confermare che l'importo salariale ricevuto dall'assicurato lavorando presso la _____ è quello che figura sugli attestati dal mese di agosto 2006 e non sui primi formulari attestanti il guadagno intermedio, trasmessi ogni mese dall'assicurato alla Cassa CO 1. In particolare a proposito della circostanza che sui formulari inviati in un primo tempo alla Cassa figura un numero di ore di lavoro notevolmente inferiore a quello da lui realmente effettuato, il ricorrente si è così espresso: " (...) Il presidente del TCA chiede al sig. RI 1 di spiegare come mai sui formulari da lui consegnati figurava un numero di ore inferiore rispetto a quello realmente effettuato. Il ricorrente risponde che in ditta la sig.ra _____ e il sig. _____ gli hanno detto che siccome non potevano rimborsare le spese avrebbero indicato un numero inferiore di ore così le avrebbe indennizzate la Cassa CO 1. (...)" (Doc. XXX, pag. 5) Alla luce della documentazione contenuta nell'incarto e di quanto affermato dall'assicurato si impone di segnalare questa circostanza al Ministero pubblico (cfr. consid. 2.10). L'assicurato sostiene che nell'importo di fr. 150.-- al giorno è contenuta anche una parte di spese generali per cui il salario da conteggiare da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione dovrebbe essere inferiore. Questa argomentazione non può essere fatta propria dal TCA. Infatti, anche qualora fosse dimostrato che questo stipendio di fr. 150.-- all'ora contiene una parte di spese generali per il natel e per il pranzo, per cui non è escluso che l'assicurato sia incorso in spese generali superiori al 10% ciò che giustificherebbe una riduzione del salario assoggettato ai contributi dell'AVS (cfr. art. 9 cpv. 1 OAVS, STF U 135/05 del 5 aprile 2007 e STF A H 157/03

dell'11 gennaio 2005) resta il fatto che il salario di fr. 150.-- al giorno pattuito tra le parti è inferiore al salario usuale. Prova ne è che, nella presente fattispecie ha dovuto intervenire l'Ufficio della manodopera estera che ha imposto alla ditta di versare una retribuzione base lorda di fr. 170.-- al giorno (cfr. allegato al Doc. 68). Ora, come visto, a proposito del guadagno intermedio che va computato in materia di assicurazione contro la disoccupazione, la legge e la giurisprudenza esigono che esso sia conforme agli usi professionali e locali (cfr. consid. 2.4 e 2.6), ciò che il salario di fr. 150.-- al giorno, e ancor meno un salario di fr. 150 al giorno dedotte le spese generali, certamente non era. Di conseguenza, a ragione, la Cassa, adottando peraltro una soluzione favorevole al ricorrente, ha conteggiato integralmente il salario giornaliero versato dal datore di lavoro. In conclusione, siccome dagli attestati dell'agosto 2006 è emerso che l'assicurato aveva conseguito, lavorando presso la _____ fino al mese di maggio 2006, un salario ben superiore a quello da lui in precedenza indicato, l'amministrazione, alla luce di questo fatto nuovo (cfr. art. 53 cpv. 1 LADI e consid. 2.2) era tenuta a rivedere il calcolo dell'indennizzo per guadagno intermedio. Dal nuovo calcolo (cfr. consid. 1.6), per il resto non contestato, e peraltro operato dall'amministrazione sulla base dei criteri posti dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.5) è emerso che il ricorrente nel periodo in questione ha ricevuto globalmente un importo di fr. 7'466.35 superiore a quanto spettategli. Egli è tenuto a restituirlo sulla base dell'art. 95 LADI. La decisione su opposizione del 31 ottobre 2006 va dunque confermata. A nulla di diverso può portare la circostanza che egli avrebbe informato una funzionaria della Cassa CO 1, del fatto di essere costretto a lavorare ("in particolare il sig. RI 1 dice di avere comunicato che in quella ditta lo fanno lavorare troppo e che voleva tornare in disoccupazione", cfr. Doc. XXX pag. 9). Al riguardo il 21 giugno 2007 _____ si è così espressa, rispondendo a _____ (cfr. Doc. 78): " (...) Ti informo che è probabile, anzi possibile, la mia asserzione alla domanda postami dall'assicurato a margine, nel caso di una sua interruzione del rapporto di lavoro presso la _____. Avrebbe sicuramente subito una sanzione se le circostanze del licenziamento non fossero state giustificate o motivate." (Doc. 79) Infatti, se realmente riteneva che l'atteggiamento del datore di lavoro non era corretto, l'assicurato avrebbe potuto e dovuto dimissionare, anziché continuare a lavorare molti giorni al mese e consegnare nel contempo alla Cassa CO 1 dei formulari che attestavano un numero di giorni molto inferiore. 2.10. L'art. 181 del Codice di procedura penale stabilisce che ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell'esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi. Dall'istruttoria di causa è emerso che gli "attestati di guadagno intermedio" consegnati dall'assicurato alla Cassa CO 1 relativi al periodo gennaio-maggio 2006 non indicano il salario effettivamente ricevuto dalla _____ bensì un importo inferiore. Si giustifica pertanto la trasmissione al Ministero pubblico della presente sentenza, del verbale di udienza del 14 giugno 2006 e dei relativi allegati (A1 - F12).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.